

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	28i
del:	2024-03-15
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli enti associativi interessati

Comunicazione EAS: scadenza per la comunicazione di eventuali variazioni fino al 2 aprile 2024

Il decreto del 2008¹ ha introdotto l'obbligo per **gli enti associativi privati** non a scopo di lucro, salvo i soggetti esonerati², di comunicare al fisco tutti i dati rilevanti, permettendo la verifica dei requisiti dell'ente associativo **per poter usufruire delle facilitazioni fiscali**³ e al fine di contrastare l'eventuale abuso delle agevolazioni riservate a tali enti.

Nel mod. EAS vanno indicati:

- i dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale;
- una serie di informazioni, quali le dichiarazioni rese dal rappresentante legale.

Entro il **2 aprile 2024**⁴ va compilata e trasmessa elettronicamente all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione EAS **solo** se l'attività dell'associazione è variata dall'ultima comunicazione e **cambiano i dati precedentemente comunicati**. **Non devono essere comunicati** i cambiamenti indicati al punto 1.3 della presente circolare.

Riforma del Terzo settore

Gli enti del Terzo settore (ETS) non sono tenuti alla presentazione del modello EAS⁵.

L'abrogazione del modello EAS riguarda esclusivamente gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore, permanendo invece l'obbligo per gli altri enti.

Riforma dello sport

Dal 5.9.2023⁶, le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) sono esonerate dalla presentazione del modello EAS⁷. Non è tuttavia chiaro se tale abrogazione interessi, oltre alle associazioni / società sportive costituite a decorrere da tale data, anche quelle già costituite al 5.9.2023. Merita evidenziare che con riferimento alle associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI, l'obbligo sussiste soltanto in caso di svolgimento di un'attività commerciale.

1 Art. 30 DL 29.11.2008 n. 185 tramutato in legge il 28.01.2009 n. 2

2 Vedasi i casi di esonerazione: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

3 Art. 148 DPR del 22.12.1986 N. 917 e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72

4 il 31.3 cade di domenica e l'1.4 è festivo

5 art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017

6 entrata in vigore del DLgs. 120/2023

7 art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021

1 Indicazioni operative per la compilazione del modello EAS

1.1 Contenuti della comunicazione

Il modulo EAS può essere reperito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate⁸, in italiano e tedesco.

La comunicazione si presenta come questionario con 38 domande a cui rispondere, nella maggior parte, con un SI o con un NO⁹. I dati devono riportare la situazione attuale alla data della comunicazione, nel caso questi non siano definitivi¹⁰.

Le domande fanno riferimento ai seguenti ambiti:

- a) Dati dell'associazione e del suo legale rappresentante
- b) Struttura ed organizzazione dell'associazione
- c) Descrizione dell'attività e delle entrate
- d) Rapporto con/fra gli associati
- e) Estremi dello statuto
- f) Aspetti fiscali

Il questionario contiene, fra l'altro, anche domande trabocchetto, che potrebbero portare alla perdita delle agevolazioni fiscali. Affinché si possa beneficiare delle previste agevolazioni, la legge prevede diversi requisiti statutari che devono essere rispettati¹¹. Nella compilazione si deve pertanto fare attenzione che le risposte date nel questionario non si contraddicano con lo statuto.

1.2 Versione semplificata della comunicazione

Gli enti associativi iscritti nell'apposito registro possono compilare la versione semplificata¹². Tali enti devono rispondere (oltre che inserire i dati identificativi) alle domande 4), 5), 6), 25), e 26). Associazioni sportive devono rispondere, in aggiunta, alla domanda al rigo 20) e associazioni con personalità giuridica riconosciuta devono rispondere "SI" nella riga 3).

1.3 Cambiamenti che devono e non devono essere segnalati

In genere la comunicazione EAS deve essere fatta nel caso in cui - in confronto all'ultima comunicazione EAS presentata - ci sia stato un cambiamento dell'attività nell'ente associativo non a scopo di lucro.

Per eventuali cambiamenti di uno dei punti sotto indicati **non si deve effettuare una comunicazione ad hoc**¹³:

- Punto 20: l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente
- Punto 21: l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi
- Punto 23: il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi dell'ammontare totale delle entrate dell'ente
- Punto 24: il numero degli associati dell'ente
- Punto 30: l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 31: l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso

⁸ Vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/modello-eas>

⁹ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

¹⁰ Punto 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009 N. 45/E

¹¹ Art. 148, comma 8 DPR del 22.12.1986 N. 917

¹² vedasi l'elenco di tali soggetti nell'introduzione al modello EAS alla seguente pagina internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

¹³ Vedasi le istruzioni al modello EAS

- Punto 33: quanti giorni l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi

Non devono essere comunicati tutti i cambiamenti comunicati già all'Agenzia delle Entrate, ad esempio coi modelli AA5/6 o AA7/10 (ad esempio la nomina di un nuovo rappresentante legale, trasferimento della sede legale, etc.).

1.4 Tempistiche

Tutti i nuovi enti associativi devono inoltrare la comunicazione EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti da segnalare¹⁴ come riportato sopra.

Nel caso in cui ci fosse un cambiamento per cui si dovessero perdere le previste agevolazioni fiscali, questo deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi di tale situazione¹⁵.

1.5 Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere inoltrata elettronicamente¹⁶. La trasmissione può essere presa in carico da un operatore abilitato o dall'ente associativo stesso tramite il canale „Fisco-Online“¹⁷.

1.6 Sanzioni

Per l'omessa o errata comunicazione non sono previste specifiche sanzioni, però eventuali agevolazioni fiscali andranno perse. Le entrate relative all'attività lucrativa prevederanno quindi la **tassazione ordinaria**. Questo si intende anche per i contributi degli associati.

2 Consigli

Noi consigliamo a tutti gli enti associativi non a scopo di lucro di verificare con attenzione le rispettive posizioni in riferimento all'ultima comunicazione EAS. Nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti significativi nell'attività associativa bisogna inviare entro e non oltre il 2 aprile 2024 la rispettiva comunicazione EAS.

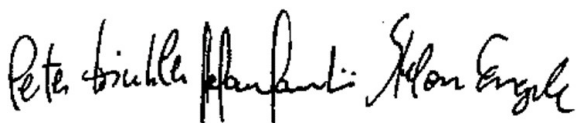
Nella compilazione del questionario siamo volentieri a vostra disposizione, qualora ci fossero dubbi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁴ Introduzione modulo EAS

¹⁵ Punto 3.3 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

¹⁶ Art. 30, comma 1 e 2 DL vom 29.11.2009 N. 185

¹⁷ Introduzione modulo EAS